RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 3

Organizzazione dei servizi

Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-dei-servizi-amministrativi-dell-avvocatura-dello/art-3-organizzazione-dei-servizi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it